

Bonus edilizi

APERTO PORTALE ENEA



Publicato, 1 luglio 2025

ANICA è lieta di presentare la sua news di Luglio, totalmente dedicata ai bonus fiscali visto che, a partire dal 30 giugno 2025, è diventato operativo il portale bonusfiscali.enea.it per la comunicazione degli interventi agevolati tramite Ecobonus e Bonus Ristrutturazione.

La scadenza per l'invio delle comunicazioni è fissata al 29 settembre 2025 per:

- gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2025 e il 29 giugno 2025;
- i lavori effettuati nel 2024, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

Il termine di 90 giorni per la trasmissione delle schede descrittive decorre dal 30 giugno 2025 (data di attivazione del portale) per tutti gli interventi già conclusi entro quella data.

Dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 19 giugno 2025 e della circolare 6/E del 29 maggio 2025 e l'aggiornamento del sito Enea in base alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, è finalmente possibile procedere con la comunicazione.

Per effettuare l'invio, è necessario accedere al portale utilizzando le credenziali SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

Quali interventi e quali aliquote

Circolare 8/E del 19 giugno 2025



La circolare 8/E del 2025 dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata il 19 giugno 2025 con alcuni chiarimenti sulle novità contenute nella **Legge di bilancio 2025**, in materia di:

- esclusione dall'Ecobonus e dal Bonus Casa (o Ristrutturazione) degli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a meno che non siano inserite in sistemi ibridi;
- **rimodulazione** dei termini e delle aliquote di detrazione:
 - per le unità immobiliari adibite ad **abitazione principale**: detrazione al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027;
 - per le altre unità immobiliari: 36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027;
- **stop dal 15 ottobre 2024 al Superbonus**;
- proroga della detrazione prevista dal **Bonus mobili**, per le spese sostenute nel 2025, con lo stesso limite di spesa ammesso alla detrazione di 5.000 euro previsto per il 2024.

Esclusione delle caldaie a condensazione dagli incentivi fiscali: Ecobonus, Bonus Casa e Superbonus

In attuazione della Direttiva "Case Green", il comma 55, lettere a) e b), della Legge di Bilancio 2025 ha escluso dagli incentivi fiscali previsti dall'Ecobonus e dal Bonus Ristrutturazione gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**, per le spese sostenute negli anni **2025, 2026 e 2027**.

Su parere dell'ENEA e del MASE, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento all'Ecobonus, l'esclusione riguarda in particolare:

- **Caldaie a condensazione** alimentate a combustibili fossili;
- **Generatori d'aria calda a condensazione** alimentati a combustibili fossili.

Non rientrano nell'esclusione e quindi restano agevolabili:

- **Microgeneratori**, anche se alimentati da combustibili fossili;

- **Generatori a biomassa;**
- **Pompe di calore ad assorbimento a gas**, in quanto il bruciatore svolge una funzione diversa e l'energia fornita presenta un'elevata quota di rinnovabilità.

Sono inoltre **ammessi agli incentivi i sistemi ibridi** costituiti da una **pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione**, assemblati in fabbrica e progettati per funzionare in abbinamento, come previsto dal D.M. 6 agosto 2020.

Le medesime regole si applicano anche al **Bonus Casa**:

- **Escluse** le caldaie e i generatori d'aria calda a condensazione alimentati a combustibili fossili;
- **Ammessi** microgeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi.

Considerando quanto stabilito dalla Direttiva europea — secondo cui per "installazione" si intende l'acquisto, l'assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia unica — l'Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini del Bonus Ristrutturazione, **siano escluse dalla detrazione anche le nuove installazioni** di caldaie a condensazione alimentate a combustibili fossili, non solo le sostituzioni.

Pertanto, **non sono più detraibili** le spese sostenute **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027** per:

- la **sostituzione** di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche a combustibili fossili;
- la **nuova installazione** delle medesime caldaie (solo per il Bonus Ristrutturazione).

Restano ammissibili le spese sostenute **fino al 31 dicembre 2024**, anche se gli interventi verranno realizzati o completati successivamente.

Infine, si precisa che **l'esclusione delle caldaie a condensazione** alimentate a combustibili fossili **si applica anche al Superbonus**.

Nuove aliquote Ecobonus e Bonus Casa: applicazione e limiti di spesa

Le nuove aliquote previste per l'Ecobonus si applicano **a tutte le tipologie di interventi agevolati**, inclusi quelli che fino al 2024 davano diritto a una **detrazione maggiorata**, come ad esempio:

- gli interventi eseguiti sulle **parti comuni degli edifici condominiali**;
- gli interventi su parti comuni condominiali effettuati **congiuntamente** per la **riqualificazione energetica** e la **riduzione del rischio sismico**.

La **normativa non modifica** invece i limiti di **spesa e di detrazione riferiti alla singola unità immobiliare**, che restano invariati.

Esempio pratico Ecobonus

Si consideri il caso di un contribuente che, al **31 dicembre 2024**, abbia in corso un intervento agevolato ai sensi dell'Ecobonus per la **riqualificazione energetica dell'edificio**, con:

- **aliquota al 65%;**
- **limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro;**

- **spese già sostenute nel 2024 per 75.000 euro**, per le quali ha già fruito di una detrazione pari a **48.750 euro** (cioè il 65% di 75.000 euro).

Nel 2025, il contribuente può beneficiare della **detrazione del 36%**, applicabile alle spese residue nel rispetto del tetto massimo complessivo. Pertanto, potrà portare in detrazione:

- ulteriori **spese fino a 142.361 euro** $[(51.250 \text{ euro} * 100) / 36]$, dove **51.250 euro** è il residuo disponibile per la detrazione (100.000 - 48.750).

Esempio pratico Bonus Casa al 50% per abitazione principale

Se le spese per l'intervento sono sostenute nel 2025 da un soggetto che è **proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento)** dell'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**, l'aliquota di detrazione sale al **50%**.

Nel caso esemplificato:

- il contribuente, nel 2025, può detrarre spese **fino a 102.500 euro** $[(51.250 \text{ euro} * 100) / 50]$, sempre nel rispetto del limite di detrazione residuo pari a **51.250 euro**.

Sismabonus: aliquote ridotte per tutte le tipologie di intervento

Anche per il **Sismabonus**, le nuove aliquote si applicano a **tutte le tipologie di interventi agevolati**, comprese quelle che fino al 2024 davano diritto a una **detrazione più elevata**, come ad esempio:

- gli interventi che determinano il **passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiori**;
- gli interventi effettuati sulle **parti comuni di edifici condominiali**;
- gli interventi di **demolizione e ricostruzione** integrale degli edifici finalizzati alla riduzione del rischio sismico, realizzati da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** che provvedano alla **vendita dell'immobile entro 30 mesi** dalla conclusione dei lavori.

La modifica normativa **non incide sui limiti di spesa agevolabile** riferiti alla singola unità immobiliare, che **rimangono invariati**.

È previsto un **innalzamento dell'aliquota al 50%** nel caso in cui le spese per gli interventi antisismici siano sostenute da **titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento** su immobili **adibiti ad abitazione principale**.

Maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale

La detrazione è **maggiorata al 50%** per le spese sostenute nel **2025** e al **36%** per quelle sostenute negli **anni 2026 e 2027**, a condizione che:

- il contribuente sia **titolare di un diritto di proprietà** (inclusa la nuda proprietà o la proprietà superficaria) oppure di un **diritto reale di godimento** (usufrutto, uso, abitazione) sull'unità immobiliare;
- l'**unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale**.

Per poter beneficiare della maggiorazione, il contribuente deve risultare **titolare del diritto di proprietà o di godimento** sull'immobile **al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento della spesa**, se precedente.

Soggetti esclusi

La norma **esclude espressamente** dal beneficio della maggiorazione:

- il **familiare convivente**;
- il **detentore dell'immobile** (es. locatario o comodatario).

Tali soggetti, pur potendo accedere alla detrazione ordinaria, potranno applicare:

- la **detrazione al 36%** per le spese sostenute nel 2025;
- la **detrazione al 30%** per quelle sostenute nel 2026 e 2027, nel rispetto delle altre condizioni previste.

Definizione di abitazione principale

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione, si fa riferimento alla definizione di "**abitazione principale**" contenuta nell'**art. 10, comma 3-bis del TUIR**, secondo cui:

"Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari **dimorano abitualmente**. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da **ricovero permanente** in istituti di cura o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare **non risulti locata**."

In linea con quanto già chiarito dalla **Circolare 13/E del 2023** in materia di Superbonus, rientrano nel concetto di abitazione principale anche gli immobili adibiti a **dimora abituale dei familiari** del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del TUIR).

Criterio di prevalenza

Nel caso in cui il contribuente sia titolare di più immobili, uno dei quali adibito a **propria dimora abituale** e un altro a **dimora abituale di un familiare**, ai fini dell'applicazione della maggiorazione si dovrà fare riferimento **esclusivamente all'immobile adibito a dimora abituale del contribuente stesso**.

La circostanza che un altro immobile sia utilizzato come abitazione principale da un familiare **non è rilevante** per il riconoscimento della maggiorazione.

Maggiorazione della detrazione: pertinenze, parti comuni e variazioni nella destinazione d'uso

La **maggiorazione della detrazione** spetta anche nei seguenti casi:

- **Interventi su pertinenze o aree pertinenziali** già vincolate all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, **anche se i lavori interessano esclusivamente le pertinenze**.
- **Unità immobiliare non ancora adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori**: la maggiorazione spetta comunque, **purché l'immobile risulti adibito ad abitazione principale al termine degli interventi**.

Le stesse considerazioni si applicano anche agli interventi di **ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo** eseguiti su **interi fabbricati**.

Interventi su parti comuni

In caso di interventi realizzati su **parti comuni di edifici**, la maggiorazione della detrazione può essere riconosciuta **alla quota di spese imputata al singolo condomino**, a condizione che:

- egli sia **proprietario o titolare di un diritto reale di godimento** sull'unità immobiliare;

- tale unità immobiliare sia **adibita ad abitazione principale**.

Questi requisiti devono essere verificati:

- **all'inizio dei lavori**, per quanto riguarda la **titolarità dell'immobile**;
- **al termine dei lavori**, per quanto riguarda la **destinazione ad abitazione principale**.

I medesimi criteri si applicano anche:

- ai **condomini minimi** (ossia privi di amministratore o codice fiscale);
- agli **interi edifici di proprietà di un unico soggetto**.

Mantenimento della maggiorazione

Una volta maturato il diritto alla maggiorazione della detrazione, il contribuente **mantiene il beneficio anche se, nei successivi periodi d'imposta in cui fruisce della detrazione, l'immobile non è più adibito ad abitazione principale**.

Riassumendo

Elemento	Requisito / Condizione	Note
Aliquota maggiorata	- 50% per spese sostenute nel 2025 - 36% per spese sostenute nel 2026 e 2027	In luogo delle aliquote ordinarie
Soggetto beneficiario	- Proprietario, nudo proprietario o proprietario superficario - Titolare di diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione	Esclusi locatari, comodatari, familiari conviventi
Requisito sull'immobile	Adibito ad abitazione principale	Secondo definizione art. 10, comma 3-bis, TUIR
Tempistiche da rispettare	- Titolare del diritto reale: al momento dell' inizio lavori o del sostenimento spesa (se precedente) - Destinazione ad abitazione principale: al termine dei lavori	Perdita della destinazione successiva non incide sulla detrazione
Interventi su pertinenze	Maggiorazione ammessa anche se i lavori riguardano solo le pertinenze , purché già vincolate all'abitazione principale	Vale anche per aree pertinenziali
Interventi su interi fabbricati	Ammessa la maggiorazione per interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo	Anche in assenza di abitazione principale all'inizio dei lavori, se rispettata al termine

Interventi su parti comuni	Maggiorazione applicabile alla quota di spese imputata al singolo contribuente , se: - Titolare dell'unità immobiliare - L'immobile è abitazione principale	Valido anche per condomini minimi e interi edifici di un unico proprietario
Familiari	L'immobile può essere abitazione principale anche per familiari del titolare (coniuge, parenti entro 3° grado, affini entro 2°)	Se il titolare possiede due immobili, vale solo quello dove egli stesso dimora abitualmente

BONUS EDILIZI E TETTO PER LE SPESE DETRAIBILI:

PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 6/E del 29 maggio 2025



Con la circolare 6/E del 29 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative in tema di detrazioni, per garantire l'uniformità di azione necessarie dalle novità fiscali della Legge di Bilancio 2025. Un aspetto che riguarda i bonus edilizi che dal 2025 trovano un limite nel nuovo plafond familiare per le spese detraibili.

Il nuovo articolo 16-ter del Tuir – introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (comma 10 della legge 207/2024), rubricato

come "Riordino delle detrazioni" – prevede infatti un significativo limite alle detrazioni Irpef dei contribuenti che, dal 2025, conseguiranno redditi superiori a 75mila euro.

La norma fissa un tetto agli oneri e alle spese eleggibili ai fini del computo delle detrazioni.

Tale disposizione stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:

- il reddito complessivo del contribuente;
- il numero di figli fiscalmente a carico.

Con la prima operazione vengono identificate due classi:

- chi ha un reddito tra i 75mila e i 100mila euro può portare in detrazione fino a un massimo di 14mila euro;
- chi ha un reddito oltre i 100mila, può detrarre fino a 8mila euro.

La Circolare 6/E del 2025 ricorda che, ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 16-ter del TUIR, ai fini del computo dell'ammontare degli oneri e delle spese detraibili, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Agli importi base dovrà essere applicato lo specifico coefficiente familiare pari a:

- 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1 se sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 104 del 1992.

In base a questi coefficienti, le opzioni sotto tabellate:

Si precisa che, nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all'ammontare massimo così determinato, in assenza di specifiche disposizioni, il contribuente individua, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d'imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle singole disposizioni agevolative.

Sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese:

- le spese sanitarie
- le somme investite nelle start up
- le somme investite nelle Pmi innovative,

Inoltre sono escluse dall'ammontare gli interessi passivi sui mutui e i premi di assicurazione relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 e alle rate delle spese sostenute entro la stessa data.

Sono escluse dall'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie, poiché in questi casi la quantificazione effettiva delle spese sostenute non è rilevante ai fini della fruizione della detrazione.

I nuovi limiti non hanno effetto retroattivo e si applicano solo alle nuove spese, ossia a quelle effettuate a partire dal 2025.

Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In base a queste nuove norme, per chi ha un reddito superiore a 75mila euro c'è il rischio che non tutte le spese di ristrutturazione potranno essere portate in detrazione o che si dovranno selezionare quelle da portare in detrazione per massimizzare i benefici fiscali e ridurre al minimo la perdita degli sconti offerti dal Fisco.

Occorre precisare, infatti, che:

- il meccanismo non interviene direttamente sulle detrazioni, ma sull'ammontare delle spese utili ai fini della loro determinazione; le soglie determinano l'importo massimo delle spese detraibili e non delle detrazioni; all'interno delle spese che saranno ammesse bisognerà andare a calcolare le percentuali per le singole agevolazioni;
- per le spese la cui detrazione è ripartita su più annualità, ai fini della determinazione del massimale, vanno computate le rate riferite a ciascun anno.

Nella circolare 6/E del 29 maggio 2025 sono inseriti esempi per cercare di semplificare la comprensione.

Esempio 1

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:

- spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 9.000 euro; detrazione 50%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). Il contribuente, includendo nell'ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall'imposta, può:

- imputare la rata di spesa per gli interventi ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale e detrarre 4.500 euro (rata di spesa per il 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%);
- nel residuo ammontare consentito (11.900 euro – 9.000 euro = 2.900 euro), imputare una parte della spesa sostenuta per l'erogazione liberale, beneficiando di una detrazione di 754 euro (2.900 euro, detrazione 26%).

Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese determinato ai sensi dell'articolo 16-ter, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute.

Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a 5.254 euro. Rimane ferma la possibilità per il contribuente di calcolare le detrazioni fruibili.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di calcolare le detrazioni fruibili sulla base delle altre spese, che danno diritto a una minore detrazione, purché le spese medesime non eccedano l'ammontare massimo di 11.900 euro.

Esempio n. 2

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:

- spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute prima dell'1.1.2025 (rata di spesa annuale detraibile per l'anno 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del TUIR, sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis sostenute fino al 31.12.2024, il contribuente può:

- imputare la spesa per l'erogazione liberale e detrarre 1.040 euro (spesa di 4.000 euro, detrazione 26%);
- imputare, nel residuo ammontare consentito (11.900 euro – 4.000 euro = 7.900 euro), l'intera spesa sostenuta per le spese di istruzione per i figli (2.000 euro), beneficiando di una detrazione di 380 euro (2.000 euro, detrazione 19%).

Per le spese incluse nell'ammontare di cui all'articolo 16-ter, pertanto, il totale della detrazione spettante è pari a 1.420 euro.

Rimane ferma la detrazione spettante per le spese di ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR, secondo le modalità ordinarie, pari a 4.500 euro (9.000 euro, detrazione 50%).

Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a 5.920 euro.

Esempio n. 3

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 150.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 9.550 euro, così suddivisi:

- spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 60.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 6.000 euro; detrazione 50%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
- spese funebri pari a 1.550 euro (detrazione 19%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 6.800 euro (importo base di 8.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). Il contribuente, includendo nell'ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall'imposta, può:

- imputare la rata di spesa per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale e detrarre 3.000 euro (rata di spesa per il 2025 pari a 6.000 euro, detrazione 50%);
- imputare, nel residuo ammontare consentito (6.800 euro – 6.000 euro = 800 euro), una parte delle spese funebri sostenute, calcolando una detrazione teoricamente spettante pari a 152 euro (800 euro, detrazione 19%).

Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese determinato ai sensi dell'articolo 16-ter, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute.

Si ricorda che, nel caso di specie, in cui il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro, opera, altresì, la limitazione dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, e, pertanto, la detrazione per le spese funebri spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Tale importo risulta pari a $100 \times (240.000 - 150.000) / 120.000 = 75\%$ della detrazione (152 euro) = 114 euro.

Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a 3.114 euro.

Esempio n.4

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e tre figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 150.000 euro e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 9.000 euro, così suddivisi:

- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 3.000 euro (detrazione 19%);
- oneri sostenuti in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale contratti dopo il 31.12.2024 pari a

a

2.000 euro (detrazione 19%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 8.000 euro (importo base di 8.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 1 previsto per tre figli a carico).

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del TUIR, rilevano anche gli oneri sostenuti in dipendenza di mutui contratti dopo il 31.12.2024, il contribuente può:

- imputare la spesa per l'erogazione liberale e detrarre 1.040 euro (spesa di 4.000 euro, detrazione 26%);
- imputare la spesa per gli oneri derivanti da mutui contratti dopo il 31.12.2024 e detrarre 380 euro (spesa di 2.000 euro, detrazione 19%);

- imputare, nel residuo ammontare consentito (8.000 euro - 6.000 euro = 2.000 euro), una parte delle spese sostenute per l'istruzione per i figli, calcolando una detrazione pari a 380 euro (2.000 euro, detrazione 19%).

Si ricorda che, nel caso di specie, in cui il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro, opera, altresì, la limitazione dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, e, pertanto, la detrazione per le spese di istruzione per i figli spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Tale importo risulta pari a $100 \times (240.000 - 150.000) / 120.000 = 75\%$ della detrazione (380 euro) = 285 euro.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3-quater, del TUIR, la detrazione per le spese sostenute in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale spetta, invece, per l'intero importo ammesso in detrazione, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a 1.705 euro.

Si sottolinea, infine, che nel caso in cui il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale fosse stato contratto prima dell'1.1.25, tale spesa sarebbe esclusa dall'ammontare massimo degli oneri e delle spese di cui all'articolo 16-ter del TUIR, e, pertanto, il contribuente potrebbe imputare al suddetto conteggio l'intera spesa sostenuta per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, ferma restando l'applicazione per tale spesa dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

NOTE

La presente nota informativa ANICA, pubblicata sotto forma di news sul sito internet dell'associazione, è stata redatta con la massima diligenza sulla base della Circolare n. 6/E della Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell'Agenzia delle Entrate.

L'obiettivo di questa news è facilitare la comprensione dei contenuti della circolare da parte del lettore.

Nonostante l'attenzione e la precisione adottate nella sua redazione, potrebbero essere presenti errori o imperfezioni. In nessun caso tali eventuali inesattezze potranno essere attribuite ad ANICA, né potranno essere ritenute causa di danni diretti o indiretti, volontari o involontari, derivanti dall'utilizzo delle informazioni riportate nella presente news.

In caso di dubbi, imperfezioni o necessità di chiarimenti, si invita a fare riferimento al testo ufficiale disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che potrebbe essere aggiornato con maggiore frequenza rispetto alla presente pubblicazione.